

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 15/2016

Parere reso ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 01.04.1999.

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL CCNL 23/12/1999 - DESTINAZIONE E CRITERI RIPARTIZIONE FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2015. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA, REDATTE IN CONFORMITA' ALLO SCHEMA DELLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL 19.07.2012. CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, CCNL 01.04.1999 E ART.40 BIS, COMMA 1, D.LGS. N. 165/2001.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente Grazia Zeppa e dei membri ordinari Massimo Rosetti e Salvatore Vincenzo Valente;

Visti

- l'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 54 del D.Lgs. n.150/2009 recante:
 - *al comma 3-quinquies “... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*;
 - *al comma 3 sexies “.. a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il*

Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;

- l'art. 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

vista la preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo economico sulla destinazione delle risorse per l'anno 2015 dell'area dirigenza sottoscritta il 10/06/2016;

viste la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Dirigente del Settore 4, prot. n. 22539 del 16.06.2016;

preso atto:

- che la documentazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori;
- che il Collegio ha richiesto della documentazione integrativa a supporto dell'istruttoria da svolgere, pervenuta sino il 23.06.2016;
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria di cui all'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 sono state redatte secondo il modello allegato alla Circolare del Mef n. 25 del 19.07.2012;

preso atto che l'Ente per il 2015:

- ha rispettato gli obblighi di riduzione della spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/06;
- ha rispettato il patto di stabilità;

rammentato che le regole sul blocco delle risorse decentrate, introdotto dal D.L.78/2010, sono state modificate dalla legge di stabilità 2015 come segue:

- a decorrere dal 01.01.2011 al 31.12. 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- a decorrere dal 01.01.2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;



rilevato che dalla documentazione esaminata emerge un fondo per l'anno 2015, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, così quantificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge:

Descrizione	Fondo 2015	Fondo 2014	Differenza
Risorse stabili	172.144,31	172.144,31	-
Risorse variabili	1.021,00	4.520,48	- 3.499,48
Totale	173.165,31	176.664,79	- 3.499,48
Decurtazioni risorse fisse	- 16.784,85	- 16.784,85	-
Totale fondo da certificare	156.380,46	159.879,94	- 3.499,48

rilevato che il fondo 2015 di € 156.380,46 risulta inferiore del fondo 2014 pari a € 159.879,94, costituito nel rispetto del limite dell'anno 2010, per un importo di € 3.499,48;

preso atto che le risorse del fondo ed i relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali trovano copertura nel bilancio 2015;

raccomanda

che per l'anno 2016, nel rispetto di quanto disposto dai principi contabili armonizzati, la contrattazione sia definita ed approvata entro il 31.12.2016;

certifica

la compatibilità dei costi dell'ipotesi di Accordo Decentrato in oggetto con i vincoli di bilancio in quanto sussiste:

- la copertura finanziaria negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;
- il rispetto dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- il rispetto dei limiti di cui all'art. 9 del L. 122/10.

29 giugno 2016

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Massimo Rosetti

Dott. Salvatore Vincenzo Valente

